



CONDIZIONI DI SERVIZIO

PER IL RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE PRESSO GLI INSTALLATORI

1. Oggetto ed ambito applicativo

Le presenti prescrizioni (“Condizioni di Servizio”) costituiscono condizioni uniformi applicabili a tutti gli Installatori (come definiti nella Convenzione Operativa) e descrivono le condizioni operative di dettaglio, nonché rappresentano la specifica delle condizioni tecniche che integrano le disposizioni della Convenzione Operativa in essere tra ciascun Installatore e il Centro di Coordinamento RAEE che agisce in nome e per conto dei Sistemi Collettivi.

Resta peraltro inteso che, ai fini di cui all’interpretazione delle presenti Condizioni di Servizio, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno il significato agli stessi rispettivamente attribuito nel contesto della Convenzione Operativa.

2. Requisiti dei Punti di Prelievo presso gli Installatori

L’installatore che intenda gestire RAEE provenienti dai nuclei domestici può istituire un raggruppamento presso i locali del proprio esercizio.

Ai fini del prelievo da parte dei Sistemi Collettivi, il Servizio “Installatore” deve essere iscritto al portale del Centro di Coordinamento RAEE e garantire la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai seguenti Raggruppamenti di cui al Decreto Ministeriale n.40 del 20 febbraio 2023 e s.m.i..

- | | |
|-------------------|--|
| Raggruppamento 1: | Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi |
| Raggruppamento 2: | Altri grandi bianchi |
| Raggruppamento 3: | TV e Monitor |
| Raggruppamento 4: | IT e Consumer Electronics, Apparecchi di Illuminazione, PED, e altro (esclusi i pannelli fotovoltaici) |
| Raggruppamento 5: | Sorgenti luminose |

Il Servizio “Installatore” iscritto può gestire uno o più raggruppamenti, mantenendo però tale suddivisione. Tali raggruppamenti costituiscono i Punti di Prelievo.

Ai sensi della normativa vigente, per poter procedere all’iscrizione al portale del Centro di Coordinamento RAEE, è necessario indicare l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, categoria 3-bis e relative date di validità.



3. Unità di Carico

3.1 Le “Unità di Carico” sono i contenitori definiti e forniti in comodato dai Sistemi Collettivi, tramite gli operatori di logistica/trattamento, dai medesimi incaricati, secondo le modalità previste nella Convenzione Operativa ed utilizzate dall’Installatore per il deposito dei RAEE per i Punti di Prelievo iscritti.

3.2 L’Installatore in relazione alla gestione del servizio e alla movimentazione delle Unità di Carico si impegna espressamente, oltre a quanto già previsto nella Convenzione Operativa, ad uniformarsi a quanto previsto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., e a mettere in atto tutto quanto necessario al fine di adeguarsi alle normative applicabili in materia di volta in volta vigenti.

I Sistemi Collettivi si impegnano espressamente a far sì che i propri operatori logistici forniscano all’Installatore tutte le informazioni relative alla tipologia di servizio erogato ed alle caratteristiche delle unità di carico.

3.3 Le Unità di Carico utilizzabili per i raggruppamenti sono le seguenti:

- R1/R2 Scarrabile / pallet a perdere filmati (è possibile anche lo stoccaggio di pezzi a terra)
- R3 Ceste / pallet a perdere filmati
- R4 Scarrabile / ceste / pallet a perdere filmati
- R5 Contenitori lampade (piccolo/grande)

I Sistemi Collettivi faranno pervenire per mezzo degli operatori logistici da essi incaricati all’Installatore le Unità di Carico per il contenimento dei RAEE, unitamente ad una scheda descrittiva, salvo che le informazioni siano già riportate sull’Unità di Carico stessa; tale documentazione sarà fatta pervenire contestualmente alla consegna e al posizionamento delle Unità di Carico.

I Sistemi Collettivi e l’Installatore concorderanno congiuntamente, sulla base di dati indicativi, quali e quante siano le Unità di Carico che garantiscano l’ottimizzazione della gestione dei RAEE. Nel caso in cui, nel corso del servizio, i Sistemi Collettivi accertino che le Unità di Carico così determinate non garantiscano tale ottimizzazione avranno la facoltà, informando anticipatamente l’Installatore, di sostituire tali Unità di Carico con altre idonee a garantire l’ottimizzazione dello stoccaggio dei RAEE.

Nel caso di “rotazioni” insufficienti, ovvero sia di un numero molto basso di ritiri all’anno presso un Punto di Prelievo, i Sistemi Collettivi avranno la facoltà di sostituire, comunicandolo preventivamente all’Installatore, l’Unità di Carico fornita con altra maggiormente adatta alle esigenze quantitative di tale Punto di Prelievo.

L'installatore in relazione alle Unità di Carico si impegna espressamente a effettuare prima dell'attivazione del servizio una valutazione dei rischi potenzialmente derivanti dalle attività svolte all'interno dei Punti di Prelievo sulla base della normativa vigente in materia, e a predisporre la Nota Informativa dei rischi da rendere disponibile attraverso il sistema di Gestione Documentale del portale del Centro di Coordinamento; si impegna inoltre ad adottare tutte le misure precauzionali idonee a rendere edotti utenti e operatori dei rischi derivanti dalla presenza delle Unità di Carico, dalla loro movimentazione, dalla presenza dei RAEE e delle sostanze e dai materiali nei medesimi contenuti, quale - a titolo esemplificativo e non esaustivo - idonea segnaletica;

I Sistemi Collettivi si impegnano espressamente a favorire che gli Operatori Logistici forniscano all'Installatore tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una compiuta valutazione dei rischi, adottando per lo scambio di informazioni il sistema di Gestione Documentale del portale del Centro di Coordinamento.

3.5 Saturazione Unità di Carico – valori in peso di buona pratica nei ritiri

L'Installatore – ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione Operativa - garantisce il raggiungimento dei pesi di buona pratica qui sotto individuati.

Resta peraltro inteso che i Sistemi Collettivi eseguiranno in ogni caso il servizio indipendentemente dal raggiungimento dei pesi di buona pratica indicati nel seguito, ma saranno segnalati al Centro di Coordinamento RAEE casi ripetuti di mancato raggiungimento delle soglie minime, affinché siano adottati provvedimenti specifici che possono includere la chiusura del Punto di Prelievo.

RAGGRUPPAMENTI	QUANTITATIVO MINIMO PER CIASCUNA RICHIESTA (Kg.)
R1	300
R2	300
R3	300
R4	300
R5	25 – 50 (altre forme- lineari)

Il peso sarà verificato a destino.

4. Livelli di servizio

4.1 Di seguito sono indicati i livelli di servizio concordati tra i Sistemi Collettivi e l'Installatore volti a garantire la continuità del servizio ai fini del corretto perseguimento delle finalità del sistema.



4.2 Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione Operativa, il Sistema Collettivo che non si attenga ai livelli di servizio di cui alle presenti Condizioni di Servizio può essere assoggettato, previa contestazione tramite il Modulo di Segnalazione Anomalie online, alle penali nel seguito descritte.

4.3 Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione Operativa, l'Installatore che non si attenga ai livelli di servizio di cui alle presenti Condizioni di Servizio può essere assoggettato, previa contestazione tramite il Modulo di Segnalazione Anomalie online, alle sanzioni nel seguito descritte.

4.4 Ai fini dell'applicazione dei livelli di servizio, le Parti hanno concordato le seguenti definizioni:

a) TMI ovvero Tempo Massimo di Intervento indica il tempo massimo che – ai fini del rispetto dei livelli di servizio – intercorre tra il momento in cui una Richiesta di Ritiro diventa evadibile, secondo quanto previsto al punto che segue, e il prelievo da parte dei Sistemi Collettivi;

b) Richiesta di Ritiro: indica la richiesta di prelievo dell'Installatore al sistema gestito dal Centro di Coordinamento RAEE, della quale saranno registrati i seguenti dati: (i) data; (ii) orario; (iii) numero di identificazione del Punto di Prelievo; (iv) raggruppamento per cui si richiede il prelievo; (v) unità di carico per cui si chiede il prelievo; (vi) numero delle unità di carico per cui si richiede il prelievo.

Si è convenuto che la Richiesta di Ritiro divenga evadibile come segue:

- le Richieste di Ritiro che pervengono entro le ore 12 del giorno x si intendono evadibili dal giorno x+1;

- le Richieste di Ritiro che pervengono oltre le ore 12 del giorno x si intendono evadibili dal giorno x+2.

c) "Giorno Lavorativo": indica ogni giorno dal lunedì al venerdì che non sia festivo (nella località dove è ubicato il Punto di Prelievo).

d) "Orario di Apertura" indica l'orario durante il quale è possibile per chi effettua il servizio di prelievo per conto dei Sistemi Collettivi accedere al Punto di Prelievo e prelevare i RAEE con una disponibilità minima di sei ore giornaliere, per 5 giorni lavorativi la settimana tra lunedì e venerdì.

Per tutte le Unità di Carico vale la seguente condizione:

TIPOLOGIA RICHIESTA	TEMPO MASSIMO DI RITIRO DALL'INSERIMENTO DELLA R&R SUL PORTALE DEL CDC RAEE (GIORNI LAVORATIVI)
R1, R2, R3, R4 R5	10

Detti tempi sono raddoppiati per servizi erogati in Luoghi di Raggruppamento dei RAEE presenti in isole minori.

Farà fede, ai fini del monitoraggio dei tempi di intervento dei Sistemi Collettivi, la data di ritiro dal Punto di Prelievo dei RAEE indicata sul documento di trasporto.

Eventuali Punti di Prelievo dei RAEE che si trovino all'interno di Zone a Traffico Limitato (ZTL) o comunque soggetti a restrizioni di accesso dovranno essere gestiti con Livelli di Servizio ad hoc che saranno concordati tra le parti e decisi in ultima istanza dal Centro di Coordinamento RAEE.

5. Conseguenze sanzionatorie specifiche a carico delle Parti

5.1 Penali a carico dei Sistemi Collettivi

In relazione alle obbligazioni a carico del Sistema Collettivo ai sensi della Convenzione Operativa e delle Condizioni di Servizio, le Parti hanno determinato specifici casi in cui l'inadempimento del Sistema Collettivo sia sottoposto all'irrogazione di penali specifiche indicate qui di seguito:

Danni cagionati durante l'espletamento del Servizio

Nel caso di danneggiamento o rottura di beni ed attrezzature di proprietà dell'Installatore presso il Punto di Prelievo, il fornitore del Sistema Collettivo si farà carico del risarcimento dei danni secondo le regole ordinarie;

Mancato rispetto del TMI

Nel caso in cui l'intervento non avvenga entro il TMI ma con l'espressa esclusione del caso di ritardo sui "giri periodici" -- l'Installatore avrà diritto alle penali, nei confronti del Sistema Collettivo, fin d'ora quantificate come riportato qui sotto, l'applicazione delle quali è regolata ai sensi della Convenzione Operativa:

Giorni lavorativi di apertura di ritardo nell'effettuazione del servizio	Quantificazione Penale EURO, per ogni giorno di ritardo (questi valori non sono assoggettati ad imposizione fiscale)
1°	50
2°	75
3°	100
4°	125
5°	150

Per ritardi dal 6° giorno in poi si applica una penale di 500 € fino al 20° giorno di ritardo.

Nel caso di mancato servizio nel TMI, al termine del periodo di ritardo pari al 50% del TMI (quindi oltre la data ultima di ritiro + 50% del TMI), l'installatore ha il diritto di conferire i RAEE ad uno degli impianti accreditati dal Centro di Coordinamento RAEE e il Sistema



Collettivo corrisponderà l'intera somma presente in fattura che non potrà eccedere di 2 volte il valore standard definito dal Centro di Coordinamento RAEE come indicato nel DM 9/3/2017 n. 68;

Mancata consegna di unità di carico idonee

Nel caso il Sistema Collettivo non sostituisca la/e unità di carico contestualmente al ritiro (nella giornata di intervento), oppure consegni unità di carico non idonee e non le sostituisca entro 5 giorni lavorativi la penale è di 50 € al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo con un massimale fissato a 500 €;

Mancata attivazione del servizio

Nel caso il Sistema Collettivo non attivi il servizio entro 15 giorni dalla data di assegnazione la penale è di 50 € al giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo con un massimale fissato a 500 €.

5.2 Sanzioni a carico dell'Installatore

In relazione alle obbligazioni a carico dell'Installatore ai sensi della Convenzione Operativa e delle Condizioni di Servizio, le Parti hanno determinato specifici casi in cui l'inadempimento dell'Installatore sia sottoposto all'irrogazione delle sanzioni specifiche indicate qui di seguito:

Mancata apertura o impossibilità di procedere al ritiro delle Unità di Carico

In caso di mancata apertura per il ritiro, a fronte della redazione di un apposito Modulo di Segnalazione Anomalia (MSA) da parte del Sistema Collettivo assegnatario, l'Installatore riconoscerà al Sistema Collettivo l'importo di 100 €;

Non adeguata separazione raggruppamenti o presenza di rifiuti diversi dai RAEE

Se l'anomalia è evidente al momento dell'intervento = il servizio verrà eseguito quando l'Installatore avrà effettuato la separazione prevista, se fosse necessaria, una ulteriore Richiesta di Ritiro si applicherà la sanzione per impossibilità a procedere al ritiro. Per le missioni che evidenzino non adeguata separazione riscontrata con documentazione fotografica presso l'impianto di trattamento avverrà l'irrogazione di una sanzione pari a 100 €.

Danneggiamento o smarrimento dell'Unità di Carico

Nel caso di danneggiamento o rottura di beni ed attrezzature fornite dal Sistema Collettivo in comodato d'uso presso l'Installatore, lo stesso si farà carico del risarcimento dei danni secondo le regole ordinarie del Codice Civile.

5.3 Fermo quanto previsto nella Convenzione Operativa e specificamente all'art. 7 che segue, il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e della Normativa Ambientale.



Il mancato rispetto di tali norme consentirà all'Installatore o ai Sistemi Collettivi di sospendere immediatamente l'esecuzione del servizio stesso; tale sospensione dovrà essere comunicata al Centro di Coordinamento RAEE.

5.4 L'Installatore e i Sistemi Collettivi per ogni contestazione utilizzeranno il sistema creato e messo a disposizione sul proprio portale dal Centro di Coordinamento (gestione MSA).

6. Documentazione

6.1. Il Formulario di Identificazione Rifiuti verrà fornito e compilato dal trasportatore sulla base delle indicazioni dell'Installatore, in qualità di produttore del rifiuto, il quale ha l'obbligo di classificare il rifiuto stesso e di sottoscrivere il documento.

6.2. È necessaria la consegna all'Installatore della seguente documentazione, per esigenze normative ed amministrative:

- Quarta copia del FIR nei termini di legge.

6.3. Gli operatori incaricati del servizio da parte dei Sistemi Collettivi indicheranno nel FIR, redatto per ciascun prelievo, il Sistema Collettivo intermediario senza detenzione o in qualità di soggetto per conto del quale si effettua il servizio, oltre alla sigla del raggruppamento trasportato.

6.4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 che segue, i trasportatori che saranno impiegati direttamente o indirettamente dai Sistemi Collettivi per il prelievo dei RAEE dagli Installatori dovranno essere regolarmente iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria necessaria per trasportare i RAEE oggetto di prelievo ed analogamente gli impianti di destinazione devono essere autorizzati ed operare ai sensi della Normativa Ambientale e nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'Accordo sottoscritto tra il CdC RAEE e le Associazioni di categoria degli operatori del trattamento, di cui all'art. 18 comma 5 lettera g) del d.lgs. 49/2014.

7. Obblighi delle Parti

7.1 Impegni dei Sistemi Collettivi in relazione agli operatori che svolgono il servizio

Gli operatori che svolgono il servizio per conto dei Sistemi Collettivi dovranno:

- o essere iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel corrispondente Registro del Paese di stabilimento);
- o osservare tutte le norme previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale richiedendo ai propri operatori la redazione della Nota Informativa sui Rischi;

- o possedere mezzi idonei in relazione alle Unità di Carico ed alle modalità di caricamento e trasporto concordate;
- o possedere idonea iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e osservare la Normativa Ambientale incluse le prescrizioni impartite nelle proprie autorizzazioni al trasporto;
- o rendere disponibili le autorizzazioni al trasporto dei rifiuti all'Installatore prima dell'attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario l'Installatore si riserva di controllare le autorizzazioni all'atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo;
- o rendere disponibile copia delle autorizzazioni dei siti/impianti di stoccaggio, trattamento e recupero dei RAEE prima dell'attivazione del servizio e comunicare in via anticipata ogni variazione significativa. In caso contrario l'Installatore si riserva di controllare le autorizzazioni all'atto del carico ed eventualmente di non fare procedere al caricamento del mezzo (in tali casi non potrà essere reclamato il superamento del tempo massimo di sosta);
- o predisporre e rendere disponibile all'Installatore per tramite del sistema di gestione documentale del portale del Centro di Coordinamento il Documento dei Rischi Peculiari (DRP), redatto anche su sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi, in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- o possedere adeguata copertura assicurativa (RCT ed RCO);
- o osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio.

7.2 Impegni degli Installatori in relazione al Punto di Prelievo:

L'Installatore che riceve il servizio presso il Punto di Prelievo dovrà:

- o garantire il ritiro dei contenitori e dei RAEE al piano strada o in un luogo pienamente accessibile ai mezzi di trasporto utilizzati dagli operatori logistici;
- o osservare le norme tecniche, previste dalle leggi vigenti, in materia di sicurezza e antinfortunistica sul lavoro, di previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio, di protezione ambientale effettuando la redazione del documento dei rischi;
- o formare il personale impiegato nel Punto di Prelievo sia in materia di sicurezza sul lavoro che in materia di salvaguardia ambientale;
- o predisporre e rendere disponibile per tramite del sistema di Gestione Documentale del portale del Centro di Coordinamento, la Nota Informativa sui Rischi (NIR) redatta anche sulla base del Documento di Valutazione dei Rischi, in modo da minimizzare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;

- o osservare tutte le altre norme vigenti connesse all'espletamento del servizio da parte dei Sistemi Collettivi;
- o mantenere aggiornata l'iscrizione alla categoria 3-bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

8. Premialità

8.1 Per ritiri da parte dei Sistemi Collettivi che siano pari o superiori ai quantitativi indicati nella tabella che segue i Sistemi Collettivi riconosceranno all'Installatore i Premi di Efficienza indicati nella tabella.

RAGGRUPPAMENTI	QUANTITÀ PER PREMIALITÀ PER SINGOLO RITIRO(Kg.)
R1	1.200
R2	2.000
R3	1.300
R4	800
R5	50 – 100 (altre forme - lineari)

Premi di efficienza

Raggruppamento	€ / ton
R1	67
R2	140
R3	67
R4	140

Per tutti i raggruppamenti, con eccezione di R5, per ritiri sotto la soglia di buona operatività e sopra la soglia minima di conferimento la premialità sarà pari a 30€/ton.

8.2 L'invio dei documenti contabili per l'incasso avrà un termine di esigibilità pari a 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell'Estratto Conto sul sito del Centro di Coordinamento RAEE oltre tale data i premi di efficienza si intendono decaduti; la pubblicazione avrà cadenza trimestrale, gli Estratti Conto comprenderanno tutti i Premi di



Efficienza raggiunti nel trimestre e le eventuali penali e i pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni data documento fine mese.

8.3 L'installatore che abbia diritto all'erogazione di un Premio di Efficienza provvederà a emettere i documenti contabili sulla base di un estratto conto reso disponibile all'Installatore dal Centro di Coordinamento nell'area riservata del portale www.cdcaee.it. Il documento dovrà essere emesso in coerenza con il pronunciamento di Risposta n. 91/2022 emesso da parte dell'Agenzia delle Entrate pubblicato anche sul sito del Centro di Coordinamento RAEE (www.cdcaee.it).